



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.237 dei 06/10 /2014 - 16/10/2014 Udienza pubblica del 23/09/2014
Massima n. 1:	Titolo: Bilancio e contabilità – Ricorso della Provincia di Trento – Spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT – Ulteriore decurtazione, per gli anni 2014 e 2015, rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art.6, comma 7, del d.l. n.78/2010 – Dedotta violazione della procedura rinforzata, contemplata dallo statuto speciale, per l'istituzione di una misura di coordinamento della finanza pubblica – Dedotta natura di dettaglio della norma oggetto dell'impugnativa – Insussistenza – Impugnazione di disposizione non riferibile alle autonomie speciali, in conseguenza di apposita clausola di salvaguardia – Non fondatezza delle questioni. Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d. lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. - il quale stima per gli anni 2014 e 2015 una decurtazione, ulteriore rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, della spesa per studi e incarichi di consulenza a carico delle amministrazioni pubbliche rientranti nell'elenco ISTAT. La norma oggetto di censura non ha applicazione diretta alla Provincia autonoma in base alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 12- bis del medesimo decreto ma dispone ad essa un obbligo di adeguamento. Inoltre, per la disposizione impugnata, di contenuto normativo analogo al menzionato art. 6, comma 7, valgono anche per essa i principi già affermati dalla Corte su tale ultima norma, ed in particolare l'asserzione in base alla quale essa stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 31/08/2013 n. 101 art. 1 co. 5 legge 30/10/2013 n. 125 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 119 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 1) statuto regione Trentino Alto Adige art. 16 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2
Massima n. 2:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica – Ricorso della Provincia di Trento - Ispezioni di verifica per il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa e conseguente denuncia alla Corte dei Conti delle irregolarità riscontrate – Dedotta violazione del sistema di rapporti delineato dallo statuto speciale – Dedotta violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Dedotta violazione del principio di ragionevolezza – Insussistenza – Impugnazione di disposizione non riferibile alle autonomie speciali, conseguente ad apposita clausola di salvaguardia – Non fondatezza delle questioni. Testo: Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Titolo VI dello statuto speciale, al d.P.R. n. 305 del 1988, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. nonché al principio di ragionevolezza - il quale presume visite ispettive da parte di organi ministeriali anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome, per l'accertamento del rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. La disposizione oggetto dell'impugnativa, infatti, non è riferibile alla provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12- bis dello stesso decreto che fa salve le



	potestà attribuite alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione (comma 2). La disposizione impugnata, se applicata alla Provincia autonoma, sarebbe in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, ai sensi del quale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 31/08/2013 n. 101 art. 1 co. 8 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 numero 1) statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 co. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 87 statuto regione Trentino Alto Adige art. 88 statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 Riferimenti normativi legge 30/10/2013 n. 125

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

